

# STATUTO DELL'AUDI SPORT CLUB

## **Art. 1 : COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA.**

E' costituita in Vicenza, con sede in Contrà Catena al numero civico 25, in data 27/05/2007, un'Associazione denominata Audi Sport Club ( Codice Fiscale 95093440246 ), senza scopo di lucro, la cui durata sarà a tempo indeterminato.

## **Art. 2 : SCOPO**

L'Associazione ha scopi amatoriali, turistici, culturali e sportivi e in particolar modo svolge attività relative alle vetture Audi in genere che si esplicano anche attraverso la promozione e l'organizzazione di incontri, dibattiti, conferenze, pubblicazioni e qualsiasi altra manifestazione direttamente o indirettamente inerente al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione non ha fini di lucro e non può subire condizionamenti partitici, economici, confessionali.

Nel perseguimento dello scopo sociale, l'Associazione si conformerà alle direttive impartite da Audi A.G. e a quanto previsto dalle norme, dai principi e dai regolamenti dell'Associazione Italiana Cultura e Sport ( AICS ) nonché dagli eventuali regolamenti interni così come previsto dal successivo art. 17 punto g.

## **Art. 3 : COMPOSIZIONE**

I soci dell'Audi Sport Club si distinguono in **fondatori, onorari e ordinari**.

Sono **soci fondatori** quelli che hanno fondato il Club e come tali sono elencati nell'Atto Costitutivo. Essi non devono quindi presentare domanda per l'ammissione all'Associazione.

Sono **soci onorari** quanti si distinguono per particolari benemerienze o meriti in campo civile, sociale, scientifico e vengono nominati come previsto dai successivi art. 13 punto g e art. 17 punto f. Ai soci fondatori viene automaticamente riconosciuto il titolo di socio onorario.

Sono **soci ordinari** quanti aderiscono all'Associazione nell'intento di contribuire al conseguimento delle finalità della stessa e siano in possesso dei requisiti di ammissione così come stabilito dall'art. 4 del presente statuto.

## **Art. 4 : AMMISSIBILITA' DEI SOCI.**

L'Associazione è aperta a tutti i cittadini italiani e stranieri che intendono parteciparvi condividendone gli scopi, rispettando le norme del presente statuto ed impegnandosi ad un comportamento sportivo, etico e morale compatibile con le finalità elencate nello scopo dell'Associazione, senza nessuna discriminazione per convinzioni politiche, religiose ed altri credi, di coscienza o a ragione dell'origine etnica, colore della pelle, lingua o nazionalità.

Per essere ammessi all'Associazione è necessario presentare la domanda al Consiglio Direttivo compilando il modulo predisposto dal Consiglio Direttivo in ogni sua parte e con espressa accettazione delle norme del presente Statuto e di tutte le sue eventuali modifiche, dei regolamenti ( se in vigore al tempo della domanda ) e con l'obbligo di osservare le deliberazioni fatte dagli Organi sociali in base alla Statuto.

I soci onorari sono riconosciuti tali su delibera approvata dall'Assemblea. Permane l'obbligo di osservare le norme dello Statuto e le deliberazioni fatte dagli organi sociali.

Il Consiglio Direttivo può deliberare la reiezione della domanda di ammissione.

In particolare l'Associazione ha la facoltà di non associare o di escludere, se associati in precedenza, persone che lavorino in qualsiasi modo per conto di altri fabbricanti di autovetture o

parti di ricambio, oppure che facciano parte di organismi direttivi di altri costruttori di auto o comunque le cui attività o interessi siano in contrasto con quelli di Audi AG o del Club.

L'Associazione inoltre non ammette soci che per qualsiasi ragione abbiano perduto la qualifica di socio da parte di AICS a causa di sospensione o espulsione per mancata osservanza delle disposizioni dello statuto e del regolamento o degli Organismi di garanzia e controllo.

#### **Art. 5 : OBBLIGHI DEL SOCIO**

I soci sono tenuti:

- a) al pagamento della quota di ammissione e della quota annuale;
- b) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni ( se vigenti ) e delle deliberazioni prese dagli Organi Sociali;
- c) ad un comportamento tale da non danneggiare gli interessi e l'immagine dell'Associazione, dei singoli associati, del marchio Audi AG e di AICS.

#### **Art. 6 : PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO**

La qualifica di socio si perde per:

- a) **recesso** da parte del socio che ne abbia dato preavviso scritto di almeno tre mesi al Consiglio Direttivo;
- b) **esclusione** deliberata dal Consiglio Direttivo con diritto di appello al Collegio dei Sindaci-Probiviri entro otto giorni dalla comunicazione scritta della relativa deliberazione a causa di comportamenti incompatibili con i principi e lo Statuto dell'Associazione o per l'inosservanza degli obblighi previsti al precedente articolo 5;
- c) **decadenza**, quando il socio non paga la quota annuale entro due mesi dal termine dell'anno sociale precedente.
- d) **espulsione**, deliberata dal Consiglio Direttivo congiuntamente al collegio dei Sindaci-Probiviri senza possibilità di appello della relativa deliberazione, sia a causa di una condotta morale e civile da parte del socio tale da renderlo indegno di appartenere all'Associazione sia a causa di svolgimento di attività lesive dell'immagine dell'Associazione e dei singoli associati sia ancora per la fomentazione di disordini e dissidi in seno alla stessa Associazione.

#### **Art. 7 : PARTECIPAZIONE DEI SOCI ALL'ASSOCIAZIONE**

Tutti i soci partecipano al processo decisionale nelle forme e nei modi stabiliti dal presente Statuto ed hanno pari opportunità di accesso alle cariche elettive solo se risultano essere in regola con il pagamento delle quote associative.

Gli eventuali regolamenti potranno sancire altre cause di limitazione all'accesso alle cariche sulla base di situazioni di incompatibilità specificamente identificate in tale sede.

L'Associazione si impegna a riservare le proprie attività ai soci muniti di tessera annuale vidimata dal Presidente dell'Associazione e rilasciata successivamente al ricevimento della quota di ammissione o della quota sociale annuale.

#### **Art. 8 : ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO**

Tutti i soci hanno diritto di partecipare alle Assemblee Sociali con diritto di voto e possono essere eletti a far parte delle cariche sociali a patto di essere in possesso del requisito della maggiore età, della capacità d'agire e di quella naturale.

Non hanno tale diritto i soci che non hanno pagato la quota annuale almeno 15 giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea e i soci simpatizzanti.

#### **Art. 9 : QUOTA ASSOCIATIVA**

La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile.

L'ammontare della stessa è deciso di anno in anno dal Consiglio Direttivo. Essa dovrà essere versata entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione a socio del Club o entro il giorno 28/02 di ogni anno per quanto riguarda il rinnovo.

La quota sociale non è ripetibile qualsiasi sia la causa della perdita della qualità di socio.

#### **Art. 10 : FONDO COMUNE**

Per il raggiungimento dei suoi scopi l'Associazione dispone di un fondo comune, costituito da:

- a) quote associative;
- b) entrate derivanti da attività turistica, culturale o sportiva o partecipazione a essa;
- c) dai contributi, atti di liberalità o proventi destinati all'attuazione degli scopi statutari da chiunque provenienti, persone fisiche o giuridiche, private o pubbliche, Enti, Fondazioni, Associazioni anche non riconosciute;
- d) dai proventi derivanti dalla vendita ai soci di gadget sponsorizzanti l'Associazione;
- e) dai beni eventualmente acquistati per il raggiungimento degli scopi associativi.

Non sono ammesse distribuzioni di utili o avanzi di gestione, neppure parzialmente, durante la vita dell'Associazione né è data facoltà ai soci di chiedere la divisione del fondo comune finché dura l'Associazione.

E' tuttavia riconosciuta all'Associazione la facoltà di porre in essere atti di liberalità, che saranno deliberati dall'Assemblea soci, a favore di Associazioni ed Enti, pubblici o privati, riconosciuti o meno, che operano nel settore del volontariato o della beneficenza. Il fabbisogno destinato a tale scopo potrà trovare copertura sia da iniziative ad hoc, sia da autotassazione degli associati, sia dalla riserva di una percentuale sulla quota associativa, in base a quanto verrà di anno in anno deliberato dal Consiglio Direttivo in accordo con i soci aventi diritto di voto.

#### **Art. 11: ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE**

Gli organi dell'associazione sono: l'Assemblea dei soci, il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Sindaci-Probiviri, i Rappresentanti Regionali/Locali.

Le funzioni del Consiglio Direttivo e dei Sindaci-Probiviri sono gratuite salvo il rimborso delle spese sostenute nell'espletamento della funzione.

La durata in carica degli organi eletti tra i soci è fissata in 3 anni.

#### **Art. 12: L'ASSEMBLEA**

L'assemblea è composta da tutti i soci ed è sovrana.

#### **Art. 13: COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

- a) l'elezione dei componenti del Consiglio Direttivo fra i propri membri, nonché dei componenti il Collegio dei Probiviri-Sindaci ed il Collegio dei Revisori dei conti;
- b) l'approvazione del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo;
- c) la determinazione, in accordo con il Consiglio Direttivo, dell'indirizzo da seguire per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

- d) il giudizio sulla relazione morale riguardante l'opera svolta dall'Associazione in ciascun esercizio;
- e) la delibera di eventuali modificazioni al presente statuto che siano state proposte dal Consiglio Direttivo;
- f) la proposizione di eventuali modifiche o integrazioni al presente statuto o ai regolamenti, se presenti purchè tali interventi siano proposti da almeno la metà dei soci con il quorum previsto dall'art. 16.
- g) l'approvazione della delibera di nomina di soci onorari.
- h) L'approvazione della delibera inerente il/i destinatario/i dell'atto liberalità annuale voluto nel presente Statuto nonché dell'entità di tale atto;
- i) di approvare i regolamenti interni, se istituiti.

#### **Art. 14: CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA**

L'assemblea è convocata in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio preventivo, del conto consuntivo dell'esercizio chiuso il 31 dicembre dell'anno precedente e dei relativi provvedimenti.

Di norma l'Assemblea verrà convocata entro l'ultimo giorno del mese di aprile.

L'Assemblea è convocata in seduta straordinaria quando ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o sia richiesto da almeno un terzo dei componenti dell'Assemblea.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso da inviarsi a tutti i componenti almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione attraverso qualsiasi mezzo idoneo al raggiungimento dei soci ( dal SMS, alla convocazione a mezzo posta elettronica, alla raccomandata scritta ).

#### **Art. 15: VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA**

Per la validità delle Assemblee è necessaria, in prima convocazione, la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto di voto.

In seconda convocazione, da effettuare almeno un'ora dopo la prima convocazione, l'Assemblea è valida qualsiasi sia il numero degli intervenuti.

I componenti dell'Assemblea si possono far rappresentare da altri componenti aventi diritto di voto mediante delega scritta.

Ogni componente può portare una sola delega.

#### **Art. 16: MAGGIORANZE DELL'ASSEMBLEA**

Tutte le delibere dell'Assemblea sono assunte a maggioranza semplice dei presenti senza tener conto delle astensioni.

Le modifiche statutarie devono essere assunte con la maggioranza dei quattro quinti dei presenti tenendo conto delle astensioni.

La votazione per la determinazione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio palese; tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio segreto a meno che un quinto dei partecipanti ne faccia richiesta scritta.

La regolare costituzione dell'Assemblea deve essere constatata dal Presidente il quale, assistito dal Segretario, provvederà alla stesura del processo verbale.

Di ogni adunanza deve essere redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e registrato in apposito registro.

#### **Art. 17: CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da minimo 5 ad un massimo di 11 membri stabiliti dall'Assemblea. Tutti sono eletti ai sensi dell'art. 13, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Spetta al Consiglio Direttivo:

- a) Di eleggere al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- b) Di curare il conseguimento dei fini statutari adottando tutte le deliberazioni all'uopo necessarie in conformità alle direttive concordate in Assemblea;
- c) Di predisporre annualmente il bilancio di previsione e il rendiconto consuntivo;
- d) Di decidere sull'ammissione dei soci o sul loro allontanamento così come previsto dall'art. 6 punto b e punto d;
- e) Di nominare soci particolarmente meritevoli e attivi per farsi coadiuvare a livello locale al fine di coordinare attività in loco che diano maggiore visibilità e diffusione dell'Associazione in tali ambiti;
- f) Di nominare i soci onorari;
- g) Di stabilire, in ragione dell'anno, l'ammontare dell'importo delle quote associative;
- h) Di predisporre i regolamenti interni, se ritenuti opportuni o se richiesti da almeno due terzi dei componenti l'Assemblea;
- i) Di stipulare tutti gli atti e i contratti di ogni genere attinenti all'attività dell'Associazione;
- j) Di favorire la partecipazione di tutti i soci alle attività dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza di almeno al metà dei suoi membri e a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

E' data facoltà al Consiglio Direttivo, su proposta di un suo membro, di chiamare a far parte del Consiglio stesso, con voto solamente consultivo, persone appartenenti ad altre realtà associative con le quali l'Associazione si troverà a collaborare sinergicamente per il perseguimento degli scopi statutari.

E' altresì riconosciuta facoltà al Consiglio Direttivo di invitare ad assistere alle riunioni dello stesso i Rappresentanti Regionali con voto solamente consultivo.

#### **Art. 18: PRESIDENTE**

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione e gli sono riconosciuti i poteri di firma, convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo e ne dirige i lavori; firma i verbali delle adunanze e tutti gli atti che possono portare impegno per l'Associazione; prende inoltre i provvedimenti di urgenza che dovrà sottoporre alla prima seduta del Consiglio Direttivo per la ratifica.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne assume le funzioni il Vice Presidente.

La carica di Presidente è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 19: SEGRETARIO**

Il Segretario ha il compito di coadiuvare il Presidente nelle riunioni del Consiglio Direttivo e nell'Assemblea annotando la partecipazione dei soci all'Assemblea, l'esito delle votazioni a scrutinio palese; predisporre e redige il verbale di ogni Assemblea e Consiglio.

Spetta al Segretario la cura della corrispondenza e la predisposizione delle convocazioni sia ordinarie sia straordinarie.

Il segretario sottoscrive con il Presidente i verbali e custodisce i registri.

La carica di Segretario è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 20 : TESORIERE**

Il tesoriere ha il compito di tenere la contabilità dell'Associazione. Egli ha l'onere di custodire e amministrare il fondo comune dell'Associazione verificandone il corretto utilizzo per il perseguimento dei fini statutari e per la realizzazione dei progetti deliberati. Partecipa alle riunioni

del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente nell'amministrazione finanziaria dell'Associazione; intrattiene i rapporti con gli Istituti di Credito e la sua firma è depositata, con quella del Presidente, per le movimentazioni bancarie.

Presenta lo stato dei conti a semplice richiesta del Presidente, di qualsiasi altro Consigliere o ai soci che ne abbiano fatto richiesta secondo le modalità previste dall'art. 26.

Nella sua funzione può essere coadiuvato da un professionista esterno.

La carica di Tesoriere è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 21: VICEPRESIDENTE**

Il vicepresidente affianca il Presidente nella vita associativa e lo sostituisce in ogni sua funzione in caso di sua impossibilità o incapacità.

La carica di Vicepresidente è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 22: COLLEGIO DEI PROBIVIRI**

Il Collegio dei Probiviri-Sindaci è composto da tre membri eletti anche tra non soci nel caso in cui si ravvisi la necessità di far ricoprire tale carica a un soggetto altamente specializzato ma non iscritto all'Associazione e durano in carica per tre anni.

I Probiviri eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

Spetta al Collegio dei Probiviri di giudicare se determinati atti o comportamenti dei soci non siano ritenuti compatibili con gli scopi dell'Associazione.

Il deferimento al collegio dei Probiviri viene effettuato dal Presidente dell'Associazione su conforme decisione del Consiglio Direttivo.

A tale Collegio può fare ricorso il singolo socio avverso le decisioni del Consiglio Direttivo in materia di esclusione come previsto dall'art. 6 punto b, che lo riguardano.

Spetta al Collegio dei Probiviri la partecipazione alle riunioni del Consiglio Direttivo ma solamente con funzioni consultive, mentre gli compete la più ampia facoltà nel verificare il corretto adempimento degli obblighi derivanti dalle Cariche, dalle delibere dell'Assemblea e da quelle del Consiglio Direttivo.

Avverso le decisioni del Collegio è ammesso ricorso all'Assemblea che decide inappellabilmente a maggioranza e con voto segreto.

La carica di Probiviro è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 23: COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI.**

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri eletti anche tra non soci nel caso in cui si ravvisi la necessità di far ricoprire tale carica a un soggetto altamente specializzato ma non iscritto all'Associazione e durano in carica per tre anni.

I Revisori dei Conti eleggono al loro interno il Presidente del Collegio.

Ad essi spetta il compito collegiale di esaminare il bilancio preventivo e il rendiconto consuntivo, dandone comunicazione scritta all'Assemblea.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 24: RAPPRESNTANTI REGIONALI.**

I Rappresentanti Regionali vengono eletti dai Soci appartenenti all'ambito territoriale di competenza a scrutinio palese e con la maggioranza dei voti dei presenti.

Essi rappresentano l'Associazione a livello locale ( accorpando, se necessario, più Regioni ) al fine di promuoverne l'attività sul territorio e aumentarne la visibilità attraverso una sinergica azione concordata con gli organismi dell'Associazione e deliberata dal Consiglio Direttivo.

Per il raggiungimento di tali scopi possono essere istituite delle Sedi Locali qualora se ne ravvisi la necessità e vi sia il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti all'Assemblea che le istituisce.

Le modalità operative, le facoltà riconosciute alle sedi regionali, le regolamentazioni interne e gli organigrammi vengono demandati ad apposito regolamento interno da predisporre e deliberare così come previsto dall'art. 17 punto h e dall'art. 13 punto i.

I Rappresentanti Regionali si possono avvalere della collaborazione a vario titolo prestata da soci appartenenti alle zone territoriali di competenza.

La carica di Rappresentante Regionale è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno dell'Associazione.

#### **Art. 25: DIMISSIONI DALL'INCARICO**

Il socio che ricopre un incarico previsto dal presente Statuto e intende rassegnare le proprie dimissioni, deve darne comunicazione scritta al Consiglio Direttivo con un preavviso non inferiore a 30 giorni a meno che le dimissioni non dipendano da circostanza di forza maggiore nel qual caso il termine di 30 giorni può essere ridotto fino ad annullarsi.

Il socio dimissionario verrà sostituito con il socio che negli scrutini per le cariche elettive previste dallo Statuto, risulta essere stato il primo per preferenze dei non eletti. Sarà cura dell'Assemblea nella prima convocazione utile provvedere alla conferma del sostituto o, in caso contrario, si provvederà a nuova elezione così come previsto dall'art. 16.

Il socio che subentra ad altro socio dimissionario rimarrà in carica fino alla scadenza naturale dei termini previsti per l'elezione del nuovo Organo nel quale si attua il subentro.

#### **Art. 26: ESERCIZIO FINANZIARIO**

L'esercizio finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare. Entro il 10 aprile di ciascun anno è convocato il Consiglio Direttivo per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio economico finanziario dell'anno precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

Entro il 30 novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci rimangono depositati presso la sede dell'Associazione nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Ai soci è riconosciuto il diritto di accedere in qualsiasi momento ai bilanci e a tutta la documentazione comprovante le scritture contabili a semplice richiesta scritta.

E' vietato all'Assemblea distribuire anche indirettamente utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione a meno che la legge non disponga diversamente.

#### **Art. 27: AMMINISTRAZIONE**

Gli atti di ordinaria amministrazione spettano al Presidente e ai membri del Consiglio Direttivo disgiuntamente.

Gli atti di straordinaria amministrazione spettano invece al Presidente previa delibera del Consiglio Direttivo da assumersi a maggioranza assoluta.

**Art. 28: SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE**

L'Assemblea che delibera lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, deve deliberarlo con almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto di voto e deve deliberare anche in merito alla devoluzione del patrimonio con il vincolo di doverlo destinare ad altre Associazioni senza scopo di lucro o con fini di pubblica utilità.

In sede di scioglimento, può essere nominato un liquidatore che curi tutti gli adempimenti previsti dalla legge e dalla delibera dell'Assemblea.

**Art. 29: DISPOSIZIONI FINALI**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto ( o dai regolamenti interni se vigenti ) o che risulti in contrasto con gli Statuti di A.I.C.S. o A.C.I. ( Audi Club International), prevalgono le disposizioni di questi ultimi e del Codice Civile.